



Francesco Maria de Iorio  
NOTAIO

REPERTORIO n. 5593

RACCOLTA n.3790

**VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di aprile

**(24 aprile 2019)**

In Roma, Viale Guglielmo Marconi n. 4, quivi richiesto, alle ore diciannove.

Avanti a me Avv. FRANCESCO MARIA de IORIO, Notaio in Guidonia Montecelio, con studio in Viale dell'Unione n. 2, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente:

GIANGIACOMO Myriam Ines, imprenditrice, nata a Cosenza il 6 marzo 1962, codice fiscale: GNG MRM 62C46 D086N, domiciliata per la carica presso la sede sociale, la quale interviene al presente atto sia in proprio che in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante, della società:

- "BOTTEGA FILOSOFICA - S.R.L.", con sede legale in Roma in Via Carlo Denina n. 72, iscritta nel Registro Imprese della CCIAA di ROMA, codice fiscale e Partita IVA: 12766781004, con capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato ed esistente, R.E.A. RM-1398661, società costituita in Italia e di diritto italiano; giusta i poteri a lei spettanti in virtù del vigente statuto sociale.

Io notaio sono certo dell'identità personale della costituita, cittadina italiana.

La signora GIANGIACONO Myriam Ines, mi dichiara che è convenuta in questo luogo, giorno ed ora, l'assemblea della suddetta società in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) modifica della denominazione sociale;
- 2) modifica dell'oggetto sociale;
- 3) modifica parziale degli articoli 21, 22 dello statuto sociale;
- 4) varie ed eventuali;


e invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea stessa.

Aderendo d'atto che assume la presidenza dell'Assemblea a norma dell'articolo 11 (undici) dello statuto sociale vigente, la Signora GIANGIACONO Myriam Ines, la quale

**CONSTATATA**

- la regolare convocazione dell'assemblea per i suddetti luoghi, giorno ed ora, a norma di Legge e di Statuto sociale;
- la presenza unicamente di sè medesima, sopra generalizzata, titolare della quota di nominali Euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero), pari all' 80% (cento per cento) del capitale sociale,

Registrato a Tivoli  
il 26 aprile 2019  
al n. 2895  
serie 1/T



Francesco Maria de Iorio - Notaio



socio di cui il presidente dichiara aver accertato identità e legittimazione ad intervenire e che risulta regolarmente iscritto nel Registro Imprese;

- che le quote sociali non sono gravate da usufrutto, pegno, sequestro od altro vincolo;

- che è presente l'Organo Amministrativo nella persona di se medesimo;

- che la società non è dotata di Collegio Sindacale;

- che in conseguenza, la presente assemblea deve considerarsi validamente costituita in forma maggioritaria essendo presente l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale, nonché l'organo amministrativo in carica.

Pertanto il Presidente dichiara l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sui capi posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea autorizza il Presidente a trattare unitariamente i capi posti all'ordine del giorno.

Il Presidente propone all'assemblea una significativa modifica degli obiettivi che l'impresa sarà destinata a realizzare negli anni futuri, indicando quale nuovo obiettivo quello di far diventare la società una società benefit. Ovvero una società il cui scopo non sia unicamente quello di distribuire dividendi ai soci ma di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera. L'idea è quella di orientare la società verso finalità di beneficio comune, quali l'interesse delle singole persone, di intere comunità, di territori determinati e dell'ambiente in generale, anche perseguendo attività culturali e sociali. Tali finalità saranno perseguite dalla società in modo responsabile, sostenibile e trasparente e la gestione della società medesima richiederà il bilanciamento tra l'interesse dei soci e l'interesse della collettività. In tale ottica il Presidente propone, pertanto, di modificare:

- l'articolo 1 dello statuto sociale, per la parte relativa alla denominazione;

- l'articolo 2 dello statuto sociale, per la parte relativa all'oggetto;

- l'articolo 21 dello statuto sociale, responsabile / relazione annuale;

- l'articolo 22 dello statuto sociale, clausola compromissoria - mediazione.

L'Assemblea, preso atto della proposta del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità di voti, espressa per alzata di mano dei presenti

delibera

1) di modificare la denominazione sociale della società da "BOTTEGA FILOSOFICA - S.R.L." in "BOTTEGA FILOSOFICA S.R.L. SOCIETA' BENEFIT", con la conseguente modifica dell'articolo 1 (uno) dello statuto sociale;

2) di modificare l'oggetto sociale adeguandolo alle nuove e-

sigenze della società riformulando il testo dell'articolo 2 (due) dello statuto sociale come segue:


"Art. 2 - OGGETTO - DURATA

La società in quanto Società Benefit si pone l'obiettivo di massimizzare il proprio impatto positivo agendo in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. La direttrice dell'attività societaria è orientata al coinvolgimento, partecipazione, relazioni positive, interazioni con la società e il territorio.

La società, in particolare, intende perseguire finalità di beneficio comune mediante azioni funzionali a rendere gratificante la partecipazione alle attività societarie, di quanti ne facciano parte in qualità di soci o ad altro titolo coinvolti, attraverso un motivante e soddisfacente impegno in una prospera attività economica; si impegna inoltre a perseguire la creazione delle migliori condizioni possibili per attrarre, fare crescere e trattenere persone di talento nonché a contribuire alla possibilità delle persone che la compongono di soddisfare i propri bisogni umani fondamentali (Sussistenza, Riposo, Comprensione, Identità, Partecipazione, Affetto, Creazione, Libertà, Protezione).

L'attività sociale muove dal presupposto che le relazioni professionali e di business costituiscano un insieme di valori e attitudini orientati all'innovazione e all'assunzione di responsabilità per contribuire allo sviluppo di un mondo più ricco di senso oltre che di risorse economiche. A tale scopo la società si ispira ai principi e metodologie per la sostenibilità collegati al 'Framework for Strategic Sustainable Development' (FSSD) e disegna il proprio percorso strategico a partire dalla Visione definita secondo principi di successo sociale, ambientale ed economico (Backcasting da Principi) nella prospettiva della Sostenibilità e della generazione di Valore per Tutti. Inoltre sperimenta - costantemente e apertamente - e adotta soluzioni e modelli organizzativi sistemici fondati sull'Open collaboration, il Systems thinking e la Leadership autentica.

La società si propone di conseguire sufficiente profitto dall'attività oggetto del proprio operato per sostenerne la vitalità aziendale, dinamicità commerciale, per finanziarne il continuo miglioramento, per distribuire una parte di questi profitti annualmente ai propri soci e per rendere possibile l'avvio di altre attività che siano coerenti con l'obiettivo, finalità e scopo. A tal fine la società promuove e ricerca opportunità di cooperazione e rapporti di partenariato, non esclusivi, con autorevoli organizzazioni che perseguono analoghi obiettivi su progetti condivisi ovvero mediante innovative strutture organizzative qualificate e/o modelli sociali.



La società ha per oggetto:

- l'esercizio dell'attività di promozione, organizzazione e gestione, nei confronti di imprese, enti, pubblici e privati, associazioni e persone fisiche, di attività didattiche, di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di consulenza, attraverso professionisti qualificati, nei campi giuridico, economico, commerciale, scientifico, culturale e sociale;

- l'esercizio dell'attività di assistenza alle imprese, enti, pubblici e privati, associazioni e persone fisiche, nell'esame della situazione economica, gestionale e strategica delle aziende, in funzione delle esigenze della clientela e nella verifica dei contratti;

- la prestazione di servizi di assistenza tecnica, gestionale e commerciale a favore di imprese, enti, pubblici e privati, associazioni, studi di liberi professionisti, intesa al miglioramento della funzionalità complessiva delle imprese per l'ottimizzazione delle risorse aziendali e professionali, delle procedure di produzione e commercializzazione mediante ricerche di mercato, studi di analisi, marketing, pianificazione di aziende, gestionale e strategica, statistica, produzione, nonché organizzazione di reti di vendita;

- l'esercizio dell'attività di selezione, formazione, addestramento e qualifica del personale per imprese, enti, pubblici e privati, associazioni, studi di liberi professionisti;

- l'esercizio dell'attività di ricerca e la conduzione di studi di fattibilità, ricerche di mercato, nonché la formazione professionale del management delle aziende clienti;

- l'esercizio dell'attività di editoria cartacea ed on-line, con esclusione della stampa quotidiana, nonché la produzione di contenuti per il settore editoria;

- l'organizzazione, produzione e gestione di eventi, convegni, tavole rotonde e manifestazioni culturali aventi finalità anche commerciali;

- l'esercizio dell'attività di servizi di ufficio stampa, comunicazione aziendale e pianificazione;

- l'acquisto, la vendita ed il noleggio di beni strumentali anche per la realizzazione di eventi aziendali.

Inoltre, per le specifiche finalità di beneficio comune l'attività della società attiene:

- l'elaborazione, promozione e diffusione di modelli e sistemi economici e sociali a prova di futuro, in particolare il modello di B Corp e la forma giuridica di Società Benefit in diversi settori economici italiani;

- il design e l'introduzione di pratiche e modelli di innovazione sostenibile nelle imprese e nelle istituzioni per accelerare una trasformazione positiva dei paradigmi economici, di produzione, consumo e culturali, in modo che tendano verso la sistematica rigenerazione dei sistemi naturali e socia-

14;

- sviluppo organizzativo, formazione e attività di training, coaching e facilitazione prevalentemente nel campo dell'innovazione organizzativa e sociale, del change management e dello sviluppo della leadership autentica nelle grandi organizzazioni, nelle PMI (piccole e medie imprese) e verso professionisti finalizzate a creare contesti di lavoro di servizio sostenibili e rigenerativi;
- elaborazione di soluzioni e modelli organizzativi innovativi e partecipativi fondati sull'open collaboration e sul systems thinking;
- la consulenza per l'elaborazione di value proposition sostenibili e generatrici di Senso - all'interno e all'esterno dell'organizzazione - attraverso la co-costruzione e l'elaborazione partecipata delle business practices affinché siano calate nello specifico, adeguate a ridurre/superare le criticità presenti nelle comunità di riferimento e in grado di produrre valore per Tutti;
- la collaborazione e la sinergia con organizzazioni non profit, fondazioni e simili il cui scopo sia allineato e sinergico con quello delle Società, per contribuire al loro sviluppo e amplificare l'impatto positivo del loro operato.

Al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e nel rispetto dei principi che ispirano i propri obiettivi, purché in modo strumentale all'attività sociale e non in modo prevalente, comunque non nei confronti del pubblico, la società potrà compiere, qualsiasi operazione utile o necessaria per il conseguimento dello scopo sociale:

immobiliare, commerciale, finanziaria (compresa l'assunzione di mutui edilizi e fondiari e la concessione di fidejussioni), di credito, locativa, ipotecaria e mobiliare (ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari e delle attività regolate dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1); potrà, inoltre, sempre in modo strumentale all'attività sociale e non in modo prevalente, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società od Enti, con oggetto uguale, affine o complementare al proprio, nel rispetto dell'art. 2361 del Codice Civile e delle norme di cui alla legge n. 97/1991, per quanto attiene all'intervento di intermediari abilitati, nelle ipotesi di partecipazione attraverso titoli non nominativi o al portatore.

La società considera prioritario l'investimento in ricerca e innovazione finalizzate allo sviluppo continuo di know-how, alla individuazione di soluzioni sempre più efficaci alle principali sfide ambientali, sociali ed economiche in atto.

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre 2100 e potrà essere prorogata a norma di legge.";

3) di modificare il testo dell'articolo 21 dello statuto sociale come segue:

"Art. 21 RESPONSABILE - RELAZIONE ANNUALE



La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti correlati al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 2 del presente Statuto.

Il soggetto responsabile è denominato "Responsabile dell'Impatto".

L'assemblea dei soci, con le maggioranze di cui all'articolo 13 comma 1 del presente statuto, se ritenuto necessario tenuto conto del dimensionamento aziendale, per ottimizzare l'esercizio dei compiti e funzioni affidati al Responsabile dell'Impatto, può istituire un "Ufficio Analisi (o Monitoraggio) di Impatto" stabilendo l'eventuale dotazione finanziaria annuale. I componenti dell'Ufficio Analisi di Impatto possono essere anche non soci.

La società redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune da allegare al bilancio societario che include le informazioni previste dalla normativa vigente in materia, quali:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

b) la valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA); in alternativa sulla base di uno standard che risponda ai seguenti criteri:

1. esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.

2. Sviluppato da un ente che non è controllato dalla società o collegato con la stessa.

3. Credibile perché sviluppato da un ente che:

a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;

b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica;

4. trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare: a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso; b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione; c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione; d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard; e) un resoconto delle

entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse.

c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi."

4) di modificare il testo dell'articolo 22 dello statuto come segue:

"Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, o promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci o revisori legali in relazione alla validità, alla interpretazione, all'inadempimento e/o alla risoluzione del presente statuto o comunque ad esso collegato e/o all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari aventi ad oggetto diritti disponibili, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, sue eventuali modifiche e successivi decreti di attuazione, da esperirsi presso l'Organismo di Mediazione Forense di Roma dell'Ordine degli Avvocati di Roma (segreteria presso il Tribunale Civile di Roma, Viale Giulio Cesare n. 54/b), accreditato al n. 127 del 10 ottobre 2010 del Ministero della Giustizia, secondo le previsioni del suo regolamento, qui richiamato integralmente e che avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti.

Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale, riconoscendo alla mediazione il valore di strumento idoneo a favorire l'individuazione di soluzioni in grado di soddisfare gli interessi di ciascuna parte nell'ottica della prosecuzione del rapporto sociale, dunque cercando di adottare in sede di mediazione una soluzione che soddisfi almeno in parte gli interessi di tutti i soggetti coinvolti, agevolando la successiva esecuzione dell'accordo raggiunto, possibilmente, nel senso della continuità."

5) di approvare, pertanto il nuovo testo dello Statuto Sociale, aggiornato con le modifiche testè deliberate, che, come sopra letto, articolo per articolo e nel suo complesso, approvato all'unanimità di voti dei soci presenti, viene qui di seguito riportato e trascritto:


#### **"STATUTO**

#### **"BOTTEGA FILOSOFICA S.R.L. SOCIETA' BENEFIT"**

#### **I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 - DENOMINAZIONE e SEDE**

La società a responsabilità limitata denominata: "Bottega Filosofica S.R.L." costituita in Roma, in data 24 febbraio 2014 per atto notaio Avv. Valerio Pantano, Rep. n. 68212, Racc. 21764, in virtù dell'assemblea dei soci del 1°



dicembre 2018 assume la denominazione "Bottega Filosofica S.r.l. Società Benefit" in forma abbreviata Bottega Filosofica Srl SB.

La società ha sede legale nel Comune di Roma. L'organo amministrativo può istituire o sopprimere, in Italia ed anche all'estero, uffici, magazzini, depositi, agenzie e rappresentanze.

#### **Art. 2 – OGGETTO - DURATA**

La società in quanto Società Benefit si pone l'obiettivo di massimizzare il proprio impatto positivo agendo in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. La direttrice dell'attività societaria è orientata al coinvolgimento, partecipazione, relazioni positive, interazioni con la società e il territorio.

La società, in particolare, intende perseguire finalità di beneficio comune mediante azioni funzionali a rendere gratificante la partecipazione alle attività societarie, di quanti ne facciano parte in qualità di soci o ad altro titolo coinvolti, attraverso un motivante e soddisfacente impegno in una prospera attività economica; si impegna inoltre a perseguire la creazione delle migliori condizioni possibili per attrarre, fare crescere e trattenere persone di talento nonché a contribuire alla possibilità delle persone che la compongono di soddisfare i propri bisogni umani fondamentali (Sussistenza, Riposo, Comprensione, Identità, Partecipazione, Affetto, Creazione, Libertà, Protezione). L'attività sociale muove dal presupposto che le relazioni professionali e di business costituiscano un insieme di valori e attitudini orientati all'innovazione e all'assunzione di responsabilità per contribuire allo sviluppo di un mondo più ricco di senso oltre che di risorse economiche. A tale scopo la società si ispira ai principi e metodologie per la sostenibilità collegati al 'Framework for Strategic Sustainable Development' (FSSD) e disegna il proprio percorso strategico a partire dalla Visione definita secondo principi di successo sociale, ambientale ed economico (Backcasting da Principi) nella prospettiva della Sostenibilità e della generazione di Valore per Tutti. Inoltre sperimenta - costantemente e apertamente - e adotta soluzioni e modelli organizzativi sistemici fondati sull'Open collaboration, il Systems thinking e la Leadership autentica.

La società si propone di conseguire sufficiente profitto dall'attività oggetto del proprio operato per sostenerne la vitalità aziendale, dinamicità commerciale, per finanziarne il continuo miglioramento, per distribuire una parte di questi profitti annualmente ai propri soci e per rendere possibile l'avvio di altre attività che siano coerenti con l'obiettivo, finalità e scopo. A tal fine la società promuove e ricerca opportunità di cooperazione e rapporti di partenariato, non esclusivi, con autorevoli organizzazioni che perseguono analoghi obiettivi su progetti condivisi ovvero mediante innovative strutture organizzative qualificate e/o modelli sociali.

La società ha per oggetto:

- l'esercizio dell'attività di promozione, organizzazione e gestione, nei confronti di imprese, enti, pubblici e privati, associazioni e persone fisiche, di attività didattiche, di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di consulenza, attraverso professionisti qualificati, nei campi giuridico, economico, commerciale, scientifico, culturale e sociale;
- l'esercizio dell'attività di assistenza alle imprese, enti, pubblici e privati, associazioni e persone fisiche, nell'esame della situazione economica, gestio-

nale e strategica delle aziende, in funzione delle esigenze della clientela e nella verifica dei contratti;

- la prestazione di servizi di assistenza tecnica, gestionale e commerciale a favore di imprese, enti, pubblici e privati, associazioni, studi di liberi professionisti, intesa al miglioramento della funzionalità complessiva delle imprese per l'ottimizzazione delle risorse aziendali e professionali, delle procedure di produzione e commercializzazione mediante ricerche di mercato, studi di analisi, marketing, pianificazione di aziende, gestionale e strategica, statistica, produzione, nonché organizzazione di reti di vendita;

- l'esercizio dell'attività di selezione, formazione, addestramento e qualifica del personale per imprese, enti, pubblici e privati, associazioni, studi di liberi professionisti;

- l'esercizio dell'attività di ricerca e la conduzione di studi di fattibilità, ricerche di mercato, nonché la formazione professionale del management delle aziende clienti;

- l'esercizio dell'attività di editoria cartacea ed on-line, con esclusione della stampa quotidiana, nonché la produzione di contenuti per il settore editoria;

- l'organizzazione, produzione e gestione di eventi, convegni, tavole rotonde e manifestazioni culturali aventi finalità anche commerciali;

- l'esercizio dell'attività di servizi di ufficio stampa, comunicazione aziendale e pianificazione;

- l'acquisto, la vendita ed il noleggio di beni strumentali anche per la realizzazione di eventi aziendali.

Inoltre, per le specifiche finalità di beneficio comune l'attività della società attiene:

- l'elaborazione, promozione e diffusione di modelli e sistemi economici e sociali a prova di futuro, in particolare il modello di B Corp e la forma giuridica di Società Benefit in diversi settori economici italiani;

- il design e l'introduzione di pratiche e modelli di innovazione sostenibile nelle imprese e nelle istituzioni per accelerare una trasformazione positiva dei paradigmi economici, di produzione, consumo e culturali, in modo che tendano verso la sistematica rigenerazione dei sistemi naturali e sociali;


- sviluppo organizzativo, formazione e attività di training, coaching e facilitazione prevalentemente nel campo dell'innovazione organizzativa e sociale, del *change management* e dello sviluppo della leadership autentica nelle grandi organizzazioni, nelle PMI (piccole e medie imprese) e verso professionisti finalizzate a creare contesti di lavoro di servizio sostenibili e rigenerativi;

- elaborazione di soluzioni e modelli organizzativi innovativi e partecipativi fondati sull'*open collaboration* e sul *systems thinking*;

- la consulenza per l'elaborazione di *value proposition* sostenibili e generatrici di Senso - all'interno e all'esterno dell'organizzazione - attraverso la co-costruzione e l'elaborazione partecipata delle *business practices* affinché siano calate nello specifico, adeguate a ridurre/superare le criticità presenti nelle comunità di riferimento e in grado di produrre valore per Tutti;

- la collaborazione e la sinergia con organizzazioni non profit, fondazioni e simili il cui scopo sia allineato e sinergico con quello delle Società, per contribuire al loro sviluppo e amplificare l'impatto positivo del loro operato.

Al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e nel rispetto dei principi che ispirano i propri obiettivi, purché in modo strumentale all'attività so-



ziale e non in modo prevalente, comunque non nei confronti del pubblico, la società potrà compiere, qualsiasi operazione utile o necessaria per il conseguimento dello scopo sociale:

immobiliare, commerciale, finanziaria (compresa l'assunzione di mutui edili e fondiari e la concessione di fidejussioni), di credito, locativa, ipotecaria e mobiliare (ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari e delle attività regolate dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1); potrà, inoltre, sempre in modo strumentale all'attività sociale e non in modo prevalente, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società od Enti, con oggetto uguale, affine o complementare al proprio, nel rispetto dell'art. 2361 del Codice Civile e delle norme di cui alla legge n. 97/1991, per quanto attiene all'intervento di intermediari abilitati, nelle ipotesi di partecipazione attraverso titoli non nominativi o al portatore.

La società considera prioritario l'investimento in ricerca e innovazione finalizzate allo sviluppo continuo di know-how, alla individuazione di soluzioni sempre più efficaci alle principali sfide ambientali, sociali ed economiche in atto.

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre 2100 e potrà essere prorogata a norma di legge.

### **Art. 3 - LIBRO DELLE COMUNICAZIONI**

Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, è quello che risulta dal Registro Imprese ove è iscritta la società stessa. A tale

domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dallo Statuto.

Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica certificata (PEC) od altri mezzi simili, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte a-1 numero di fax, all'indirizzo PEC o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti.

A tal fine la società potrà istituire un apposito "libro delle comunicazioni" ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al Registro delle Imprese suddetto, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

## **II - IL PATRIMONIO SOCIALE**

### **Art. 4 - CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 diviso in quote ai sensi di legge.

In caso di riduzione del capitale per perdite di oltre un terzo e si renda necessario convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis comma 2 c.c..

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro. La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati con il consenso dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale ed almeno la metà dei soci più uno, anche me-

dante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi. In tal caso, spetta ai soci, che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute (diritto di opzione). Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci mediante raccomandata a.r. ovvero PEC inviata al domicilio fisico o telematico risultante dal registro soci.

#### **Art. 5 - FINANZIAMENTI DEI SOCI**

I soci, su richiesta dell'organo amministrativo, possono eseguire finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

I finanziamenti possono essere eseguiti anche in misura non proporzionale alla partecipazione del socio. I finanziamenti eseguiti dai soci si intendono infruttiferi se non viene diversamente indicato dall'organo amministrativo nella richiesta ovvero concordato tra il socio e la società.

#### **Art. 6 - TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONI SOCIALI - PRELAZIONE**

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

Il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero PEC al domicilio anche telematico indicato nel Registro delle Imprese, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.


Quando nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

La comunicazione vale come proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c. nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dalla ricezione dell'offerta di prelazione.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, la partecipazione spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della loro partecipazione alla società.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione.

Il trasferimento, nella forma idonea all'iscrizione nel libro dei soci deve comunque avvenire entro i trenta giorni dal momento in cui l'offerente ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte ovvero, in caso di rinuncia al diritto di prelazione, dalla rinuncia espressa o tacita.



La lettera mediante la quale i soci prelatori dichiarano di esercitare la prelazione (lettera di accettazione) deve contenere formale accettazione di tutte le condizioni, le modalità ed i termini dell'offerta e, ove non precisati nella lettera di offerta, potranno determinarli secondo buona fede.

Nel caso di trasferimento, per atto tra vivi, eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo, lo stesso non avrà effetto verso la società e l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali.

Qualora il prezzo proposto dal socio alienante, o il valore indicato se a titolo gratuito, sia ritenuto eccessivo da uno dei soci che abbia manifestato la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo o il valore della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di arbitro; in caso di disaccordo sulla persona dell'arbitro, su richiesta degli interessati, esso potrà essere nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la Società ha la sede legale. La determinazione del prezzo o del valore della cessione dovrà essere notificato al proponente, con la precisazione che, qualora il prezzo proposto dall'alienante sia maggiore rispetto a quello stabilito dall'arbitro, la proposta si intende fatta al valore fissato dall'arbitratore; qualora il prezzo proposto dal socio alienante sia inferiore a quello stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il prezzo stabilito dal proponente.

Ove il trasferimento non si verifichi nei termini indicati, il socio offerente dovrà ripetere la procedura di cui sopra.

Il trasferimento della partecipazione agli eredi o legatari del socio defunto, se ed in quanto posto in essere con l'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, avrà effetto di fronte alla società dal momento del deposito della prescritta documentazione presso il Registro Imprese.

Nel caso di trasferimento "mortis causa" eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo, lo stesso non avrà effetto verso la società e l'erede o il legatario non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali. In caso di continuazione della società con più eredi o legatari del socio defunto, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

#### **Art. 7 - ATTI DISPOSITIVI SULLE PARTECIPAZIONI - GRADIMENTO**

In caso di disposizione delle partecipazioni, di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse è richiesto il gradimento della maggioranza dei soci sia per capitale che per teste.

Il socio che intende alienare la propria partecipazione o costituire sulla stessa diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario.

Il gradimento non potrà essere irragionevolmente negato, tuttavia potrà essere negato qualora l'acquirente non rispetti i seguenti requisiti minimi:

- a. che non si trovi, per l'attività svolta, attualmente o potenzialmente in posizione di concorrenza o di conflitto d'interessi con la società;
- b. non abbia riportato condanne penali;
- c. che non risulti interdetto, inabilitato o che non abbia subito una sospensione

ne anche temporanea dai pubblici uffici;

oppure qualora per condizioni oggettive o per l'attività svolta il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della società o degli altri soci.

L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento.

I soci decidono a maggioranza e nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio richiedente il gradimento.

La decisione in ordine al gradimento dovrà intervenire senza indugio, essere motivata e comunicata all'organo amministrativo.

Qualora entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento non pervenga alcuna comunicazione al socio richiedente, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione, secondo la procedura prevista nel precedente articolo 6, ovvero costituire diritti reali o di garanzia della propria partecipazione.

Laddove il socio procede al trasferimento o la costituzione di diritti reali o di garanzia senza l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo 7, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società, i diritti reali e di garanzia non potranno opporsi alla società.

#### **Art. 8 - RECESSO DEL SOCIO**

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge o dallo statuto. La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo PEC, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese della decisione che lo legittima o, se non prevista, dalla trascrizione nel registro delle decisioni dei soci, oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che legittima il recesso. L'esercizio del diritto di recesso deve essere comunicato al registro delle imprese a cura dell'organo amministrativo.


L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato di comune accordo con il socio recedente, ovvero dal Tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente. Il rimborso deve essere eseguito, con



le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

#### **Art. 9 - ESCLUSIONE**

Il socio può essere escluso se si trova in una delle situazioni di seguito indicate che costituiscono giusta causa dell'esclusione:

- se si era obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, ma non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;
- se dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;
- se sottoposto a procedure concorsuali;
- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società;
- nell'ipotesi in cui eserciti per conto proprio o di terzi un'attività concorrente con quella della società, salvo il consenso scritto degli altri soci;
- acquisisca direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del capitale di società in diretta concorrenza;
- adotta comportamenti o compia azioni contrarie alle finalità sociali orientate al coinvolgimento, partecipazione, relazioni positive, interazioni con la società e il territorio.

L'esclusione deve essere approvata dai soci con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

La partecipazione del socio escluso sarà rimborsata ai sensi di legge.

### **III - ORGANI SOCIALI**

#### **ASSEMBLEA**

#### **Art. 10 DECISIONI DEI SOCI - LEGITTIMAZIONE**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e allo statuto vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) l'eventuale nomina dell'Organo di Controllo o del revisore nonché la determinazione del relativo compenso;
- 4) acquisto e vendita di beni materiali e immateriali per un importo superiore ad € 50.000,00 (Euro cinquantamila) a prescindere dalla modalità con cui si realizzerebbe, compreso il trasferimento d'azienda;
- 5) rilascio e liberazione di garanzie reali e personali, tipiche ed atipiche, su beni materiali e immateriali della società anche a favore di obbligazione di terzi di importo superiore a € 50.000,00 (Euro cinquantamila);
- 6) concessione, assunzione e rimborso anticipato di finanziamenti ed altre operazioni finanziarie di importo superiore a € 50.000,00 (Euro cinquantamila);

Sono inoltre di competenza esclusiva dell'assemblea dei soci, con le maggioranze indicate al successivo articolo 13, le decisioni afferenti:

- a) le modifiche dello statuto;
- b) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazione da cui derivi responsabilità illimitata

per le obbligazioni della società partecipata;

- c) l'anticipato scioglimento della società e la sua revoca;
- d) la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- e) la parametrizzazione dei margini discrezionali dell'organo amministrativo nell'adozione delle decisioni strettamente correlate alle finalità benefit della società; la revoca dell'amministratore o del componente del consiglio di amministrazione cui si contesta la violazione dell'obbligo di cui al successivo articolo 16 comma 2;
- f) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Per alcune decisioni il presente statuto prevede anche la maggioranza per teste.

Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto o i titolari di diritto reale che attribuisce il diritto di voto. Il diritto di voto spetta a coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ove è iscritta la società, ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al suddetto Registro delle Imprese.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

#### **Art. 11 CONVOCAZIONE - SVOLGIMENTO**

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;
- b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso scritto contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare (ordine del giorno), spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. In caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;
- c) l'avviso di convocazione deve essere inviato a coloro che rivestono la qualità di socio (o titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del registro delle imprese ove la società è iscritta, ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al suddetto Registro delle Imprese;
- d) all'invio dell'avviso di convocazione deve provvedersi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC al domicilio dei soci risultante dal Registro delle Imprese, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro delle decisioni dei soci;
- e) nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita, ma comunque anche in seconda convocazione si applicano le maggioranze previste per la prima



convocazione;

f) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante; non è ammessa subdelega. La delega conferita per singola assemblea si intende conferita anche per la seconda convocazione. Non è ammessa la delega per più assemblee, né conferita ad amministratori non soci. Quando il socio è un ente giuridico, esso interviene in assemblea a mezzo dei suoi legali rappresentanti che, laddove intervengano a mezzo di un delegato,

trovano applicazione le regole del presente punto g);

g) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o – in caso di nomina di più amministratori con poteri congiunti o disgiunti – dall'amministratore più anziano d'età. In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti;

h) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto;

i) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in audio conferenza o videoconferenza (il solo collegamento audio è consentito unicamente quando al registro delle Imprese dove è iscritta la società non risultino iscritti più di venti soci), nel rispetto delle seguenti condizioni, di cui deve essere dato atto nel verbale:

- osservanza del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci

- presenza nello stesso luogo del presidente e del segretario della riunione, che provvedono alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, deve poter accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- in ogni luogo audio/video collegato deve essere predisposto il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;

- il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- deve consentirsi agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati in audio conferenza o videoconferenza a cura della società, nei quali gli intervenuti possono recarsi per partecipare all'assemblea, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui sono presenti il presidente ed il segretario.

## **Art. 12 CONSULTAZIONE SCRITTA**

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante procedura scritta, nei casi in cui per legge o su richiesta dei soci o degli amministratori non debbano assumersi con procedimento assembleare.

La procedura scritta può essere iniziata solo dagli amministratori della società.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alla compagine sociale alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio, che sia legittimato ad esercitare il diritto di voto ai sensi dei presenti patti sociali, potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cessato che non abbia ancora espresso alcuna volontà.

La procedura scritta non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Si intende per forma scritta anche il documento informatico.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Per le modalità di consultazione ed il conteggio dei voti, si applicano, per quanto compatibili, le norme di statuto e di legge in materia di assemblea.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo; assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

#### **Art. 13 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

L'assemblea dei soci si intende regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Nei casi previsti dal precedente articolo 10 commi 3 e 4 è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale e almeno la metà dei soci più uno.

Nel caso di decisione dei soci assunta con procedura scritta, le decisioni sono adottate mediante approvazione scritta di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale. Nei casi previsti dal precedente articolo 10 commi 3 e 4 è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la metà del capitale sociale e almeno la metà dei soci più uno.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. In particolare, per la modifica dello statuto che importi la perdita della qualifica di Società Benefit è richiesto il voto favorevole di due terzi del capitale sociale. In tal caso, i soci assenti o dissenzienti hanno diritto di recedere nei modi disciplinati dal precedente articolo 8.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), ai sensi dell'articolo 2368 terzo comma c.c. la partecipazione

per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; detta partecipazione e la partecipazione del socio in conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da partecipazioni prive del diritto di voto.

Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge. Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea in prima convocazione.

Quando la legge richiede il consenso di determinati soci, i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea restano invariati. Tuttavia la delibera è inefficace e non può essere attuata prima che gli aventi diritto non abbiano notificato alla società il proprio assenso per iscritto. L'organo amministrativo può richiedere che l'assenso sia espresso in forma notarile. I medesimi principi trovano applicazione alle delibere per le quali la legge richiede che non sussista il voto contrario di una minoranza qualificata del capitale sociale.

Quando la legge richiede il consenso di tutti i soci l'assemblea è regolarmente costituita solo con la presenza (in proprio o per delega) di tutti i soci e le delibere devono essere approvate all'unanimità.

Nei casi in cui la legge richiede che non sussista il voto contrario di una minoranza qualificata del capitale sociale, ciò costituisce condizione di efficacia della delibera e non determina una variazione dei quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea.

La decisione è adottata mediante approvazione scritta di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al precedente articolo 11 comma 1 lettera f).

#### **AMMINISTRATORI**

##### **Art. 14 ORGANO AMMINISTRATIVO - DURATA - REVOCA**

La società è amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette membri, ovvero da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione o l'insieme degli amministratori cui viene affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori. I soci, contestual-

mente alla nomina del consiglio di amministrazione o con decisione successiva, possono affidare agli amministratori poteri di amministrazione da esercitare in via disgiunta o congiunta, ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione per la redazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge in modo inderogabile.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili. L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio, ma quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Non può essere nominato amministratore e, se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

#### **Art. 15 RAPPRESENTANZA**

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega conferita.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

#### **Art. 16 POTERI ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria

e straordinaria della società, fatti salvi i limiti posti dalla legge, dallo statuto (che li riserva ai soci), dai patti sociali o comunque stabiliti in sede di nomina.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

L'amministrazione deve essere esercitata in modo da bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune da attuarsi in modo responsabile, sostenibile e trasparente in rapporto agli interessi di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. L'eventuale inosservanza di tale obbligo costituisce inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto, con ogni conseguenza di legge in termini di responsabilità degli amministratori nei confronti della società e dei soci.

L'organo amministrativo potrà deliberare il trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo comune.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle sue competenze ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In tal caso si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro quindici giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Ove l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che l'altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

#### **Art. 17 ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

- a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vicepresidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;
- b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;
- c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, invia-

ta a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;

e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Il voto è per teste. In caso di astensione di un consigliere prevale il voto espresso dal presidente;

f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

g) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge;

h) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società;

i) le adunanze del Consiglio di amministrazione possono avvenire anche mediante audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: il presidente abbia la possibilità di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; il soggetto verbalizzante abbia la possibilità di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; tutti gli intervenuti abbiano la possibilità di partecipare alla discussione e alla votazione, intervenendo in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza totalitaria) siano indicati i luoghi dotati di apparecchiature idonee al collegamento in audio conferenza o videoconferenza, messi a disposizione dalla società ai membri del consiglio di amministrazione; la riunione si considera svolta nel luogo in cui sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **Art. 18 COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un'indennità di fine mandato, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale. L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal

consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina.

#### **ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

##### **Art. 19 COLLEGIO SINDACALE – SINDACO UNICO – REVISORE**

La società può nominare un Collegio Sindacale ovvero un Sindaco Unico determinandone competenze e poteri (Organo di controllo).

La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Salva diversa decisione dei soci da assumere con le maggioranze di cui all'articolo 13 comma 1, l'esercizio della revisione legale dei conti spetta, in caso di nomina, all'Organo di Controllo; in tal caso troveranno applicazione le disposizioni dettate in materia di società per azioni.

Qualora, in alternativa all'Organo di Controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un Revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

L'Organo di controllo, ove nominato, si compone ed è regolato dalle norme di legge dettate per tale organo in tema di società a responsabilità limitata.

##### **Art. 20 BILANCIO E UTILI**

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio, al netto dell'eventuale riserva funzionale al perseguimento degli scopi di beneficio, è distribuita ai soci, in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salva una diversa decisione degli stessi.

#### **DISPOSIZIONI SULLE SOCIETA' BENEFIT**

##### **Art. 21 RESPONSABILE – RELAZIONE ANNUALE**

La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti correlati al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 2 del presente Statuto.

Il soggetto responsabile è denominato "Responsabile dell'Impatto".

L'assemblea dei soci, con le maggioranze di cui all'articolo 13 comma 1 del presente statuto, se ritenuto necessario tenuto conto del dimensionamento aziendale, per ottimizzare l'esercizio dei compiti e funzioni affidati al Responsabile dell'Impatto, può istituire un "Ufficio Analisi (o Monitoraggio) di Impatto" stabilendo l'eventuale dotazione finanziaria annuale. I componenti dell'Ufficio Analisi di Impatto possono essere anche non soci.

La società redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune da allegare al bilancio societario che include le informazioni previste dalla normativa vigente in materia, quali:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune

e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

**b) la valutazione dell'impatto** generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA); in alternativa sulla base di uno standard che risponda ai seguenti criteri:

1. esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.

2. Sviluppato da un ente che non è controllato dalla società o collegato con la stessa.

3. Credibile perché sviluppato da un ente che:

a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;

b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica;

4. trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare: a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso; b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione; c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione; d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard; e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse.

c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 22 CLAUSOLA COMPROMISSORIA - MEDIAZIONE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, o promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci o revisori legali in relazione alla validità, alla interpretazione, all'inadempimento e/o alla risoluzione del presente statuto o comunque ad esso collegato e/o all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari aventi ad oggetto diritti disponibili, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, sue eventuali modifiche e successivi decreti di attuazione, da esperirsi presso l'Organismo di Mediazione Forense di Roma dell'Ordine degli Avvocati di Roma (segreteria presso il Tribunale Civile di Roma, Viale Giulio Cesare n. 54/b), accreditato al n. 127 del 10 ottobre 2010 del Ministero della Giustizia, secondo le previsioni del suo regolamento, qui richiamato integralmente e che avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti.

Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale, riconoscendo alla mediazione il valore di strumento idoneo a favorire l'individuazione di soluzioni in grado di sod-

disfare gli interessi di ciascuna parte nell'ottica della prosecuzione del rapporto sociale, dunque cercando di adottare in sede di mediazione una soluzione che soddisfi almeno in parte gli interessi di tutti i soggetti coinvolti, agevolando la successiva esecuzione dell'accordo raggiunto, possibilmente, nel senso della continuità.

#### **Art. 23 RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge"

L'assemblea, sempre con voto favorevole di tutti i soci presenti, espresso per alzata di mano, delibera di delegare l'Amministratore Unico della società, ad apportare al presente verbale quante aggiunte o modifiche fossero eventualmente richieste in sede di deposito presso il competente Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente, proclamati i risultati, dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciannove e trenta minuti.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società.

Con riferimento ai contenuti del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR, la comparente dichiara di aver preso visione dell'informativa prevista dalla legge; a tal fine interpellata, espressamente autorizza me Notaio al "trattamento dei dati" contenuti nel presente atto, al fine di dare allo stesso attuazione ed eseguire i conseguenti adempimenti nel rispetto degli obblighi di legge, anche in relazione alla normativa anti-riciclaggio e per le esigenze organizzative, amministrative, contabili e fiscali del mio studio.

Richiesto io Notaio, ricevo il presente verbale che ho letto alla comparente la quale lo dichiara conforme alla sua volontà, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore diciannove e trenta minuti.

Dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia e completato di mio pugno occupa pagine quarantanove fin qui di numero tredici fogli uso bollo.

F.to:GIANGIACOMO Myriam Ines

F.to: FRANCESCO MARIA DE IORIO, Notaio (L.S.)

Copia fotostatica conforme all'originale, nei miei rogiti firmata ai sensi di legge, composta di numero...*Ventiquattro*...facciate che si rilascia ad uso consentito dalla Legge.

Guidonia Montecelio, *27 gennaio 2022*.....

